

**Nuove famiglie.** La nota del ministero dell'Interno

# Nella convivenza di fatto l'Anagrafe è ricognitiva

**Angelo Busani**

Le **iscrizioni anagrafiche** sono finalizzate «all'accertamento della stabile convivenza e non già alla costituzione della **convivenza di fatto**»: lo afferma il ministero dell'Interno in una nota del 6 febbraio 2017, protocollata con il n. 231, peraltro diramata ad altro fine, e cioè quello di significare che la legge 76/2016 (la **legge Cirinnà**) si applica ai soli cittadini italiani e stranieri residenti in Italia ma non ai cittadini italiani iscritti all'Aire (l'anagrafe degli italiani residenti all'estero).

I commi 36 e seguenti della legge 76/2016 concernono i «conviventi di fatto», e cioè la situazione in cui vengono a trovarsi «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». Come si rileva dalla stessa sua definizione, la convivenza osservata dalla legge Cirinnà è una situazione «di fatto», che non nasce (come il matrimonio o l'unione civile) in base alla celebrazione di un «atto», ma per il solo «fatto» della verifica di un stabile legame affettivo tra soggetti di sesso diverso.

A questa situazione di fatto, la legge ricollega dunque diverse conseguenze: ad esempio, i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario; in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole previste per i coniugi e i familiari; ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante per le de-

cisioni in materia di salute (in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere) e, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Inoltre, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstita ha diritto di continuare ad abitare nell'istessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre cinque anni; qualora nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstita, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per

un periodo non inferiore a tre anni. Ancora, nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Tutta questa rilevanza che la legge conferisce alla convivenza presuppone la sua sussistenza e prescinde da qualsiasi formalizzazione. Peraltro, la legge vuole che l'esistenza di una stabile convivenza sia attestata mediante una certificazione anagrafica, la quale consegue a una dichiarazione della convivenza che i conviventi devono effettuare all'Anagrafe in base al Dpr 223/1989 (articolo 4 e articolo 13, comma 1, lettera b). Appare dunque chiaro che i diritti conferiti dalla legge ai conviventi prescindono dall'iscrizione anagrafica; ma è pure chiaro che si fa in salita la strada di chi pretenda di esercitare quei diritti senza aver dichiarato la convivenza in Anagrafe.

Il discorso si fa invece un po' diverso per i contratti di convivenza, vale a dire quelle pattuizioni che la legge consente ai conviventi per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Infatti, il contratto di convivenza, ai fini della sua opponibilità ai terzi (e non, beninteso, della sua validità) deve essere iscritto presso l'Anagrafe ove la convivenza è stata registrata. Se la convivenza non è registrata, è immaginabile che il notaio o l'avvocato richiesti di rogare o di autenticare il contratto di convivenza oppongano di non poter procedere, poiché è obbligatorio iscrivere il contratto ma si troverebbero nell'impossibilità di effettuare la pubblicità del contratto a causa della mancata registrazione della convivenza.

Quotidiano del  
**Diritto**

24



**DIRITTO DI FAMIGLIA**

## Mantenimento dei figli anche a «scalare»

di **Giorgio Vaccaro**

**C**ontributo per il mantenimento dei figli diverso mese per mese, prevedibile una sospensione in mesi di luglio ed agosto. La ripartizione può essere determinata in modo a scalare.

[quotidianodiritto.ilsole24ore.com](http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com)

La versione integrale dell'analisi